



MEMORIA UIL IN MERITO ALL’AUDIZIONE INFORMALE NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) n. 537/2014, LA DIRETTIVA 2004/109/CE, LA DIRETTIVA 2006/43/CE E LA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITA’, E PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE PRESSO LA II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA, 16 LUGLIO 2024

Gentili Onorevoli,

ringraziamo la II Commissione (Giustizia) della Camera per l’odierna audizione nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (Atto n. 160).

La Direttiva 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD) rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità, già imposti dalla precedente direttiva 2014/95/UE (c.d. *Non Financial Reporting Directive*, NFRD). Essa, di fatto, sostituisce la “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività», ex. art.1, par.1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»). Nello specifico, la lettera f) dell’art.1 del decreto di recepimento chiarisce la natura delle suddette “questioni di sostenibilità”, definendole come fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di 2

governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'art.2, punto 24) del regolamento 2019/2088/UE.

La Direttiva 2464/2022 ha poi ampliato la platea dei destinatari degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, estendendo tale onere a tutte le grandi imprese – quotate e non – così come a tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, comprese quindi le PMI, che avranno perciò più tempo per adeguarsi alle nuove regole, fatte salve le sole “microimprese”, ovvero quelle società che, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato nel primo esercizio di attività o, successivamente e per due esercizi consecutivi – due dei seguenti limiti:

1. totale dello stato patrimoniale pari a 450.000 euro;
2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per 900.000 euro;
3. numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10.

A livello europeo, il numero delle imprese coinvolte si aggira intorno alle 50.000 unità: di queste, poco meno di 6.000 risultano localizzate in Italia e, se si considerano le imprese della catena del valore, il numero sale a circa 10.000.

Stanti queste premesse, è evidente che la rendicontazione di sostenibilità sia diventata parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, e che segua, perciò, le tempistiche e le modalità previste dalla normativa nazionale per l'approvazione e la pubblicazione dei documenti finanziari dell'impresa, coinvolgendo i suoi organi sociali. Ne discende che il bilancio finanziario e quello di sostenibilità – finora dissociati – finiranno per costituire un corpo unico, a disposizione di stakeholder e potenziali investitori.

La redazione della rendicontazione di sostenibilità, inoltre, prevede l'utilizzo di standard comuni definiti a livello europeo (ESRS), elaborati dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e adottati dalla Commissione Europea tramite specifici atti delegati.

In aggiunta a ciò, va rammentato che la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere sottoposta ad un'attività di assurance per il rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione ai nominati standard ESRS. Per lo svolgimento di questa attività, sono previsti requisiti specifici. L'art. 9, ad esempio, istituisce la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell'attività di assurance della rendicontazione e di sostenibilità. Inoltre, la medesima norma disciplina i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di assurance e le relative modalità di abilitazione, prevedendo – in linea con la normativa comunitaria - un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026. Similmente, vengono disciplinate: le modalità di conferimento dell'incarico di assurance, distinguendo in base alla sussistenza – o meno – della natura di ente di interesse pubblico, o di ente sottoposto a regime intermedio; le modalità di svolgimento dell'incarico, attraverso i principi di assurance, di etica e di indipendenza applicabili; nonché i contenuti della relazione di attestazione della conformità della relazione di sostenibilità al quadro normativo

di riferimento. Lo schema del decreto di recepimento, tuttavia, non accoglie l'opzione, prevista invece dalla Direttiva, di consentire l'assurance anche a prestatori indipendenti.

La Direttiva, inoltre, prevede l'obbligo di fornire informazioni sulla sostenibilità ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori e stabilisce la necessità di instaurare un dialogo regolare con gli stessi. Tale confronto periodico deve includere la discussione circa le informazioni pertinenti e i metodi per ottenerle e verificarle. La medesima Direttiva specifica poi che tale scambio di opinioni dovrebbe avvenire con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori di esprimere il proprio parere. Quest'ultimo, se del caso, dovrà essere comunicato agli organi amministrativi, direttivi e di controllo pertinenti. Tale diritto d'informazione e consultazione è stato declinato nell'art. 3, comma 6 del decreto di recepimento, ove si chiarisce che «la società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo». Come UIL riteniamo che tale formulazione debba essere diversamente declinata, al fine di rendere effettivo ed efficace il confronto periodico, agli opportuni livelli, con i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, in quanto con la pubblicazione del bilancio di sostenibilità insieme al bilancio finanziario, la procedura di informazione e consultazione attivata in questa fase avrebbe solo una valenza ex post.

Per arrivare agli aspetti più strettamente connessi alla materia ambientale, è possibile affermare che lo schema di decreto legislativo, recependo la cosiddetta direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) conclude di fatto un percorso intrapreso, a livello comunitario, con l'Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

Ed è altrettanto vero che esso assume una rilevanza ancora maggiore anche alla luce dell'aggiornamento degli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni climalteranti in atmosfera (2030) e di neutralità climatica (2050).

Tuttavia, pur apprezzandone la valenza, non possiamo non rilevare l'eventualità che una norma di questo tipo possa influire in maniera non del tutto positiva sul tessuto produttivo nazionale e sull'occupazione. Infatti, riteniamo sia importante che le nostre industrie non vengano ostacolate dal rispetto di standard ambientali e climatici a volte eccessivamente vincolanti, trovandosi sovente costrette a scegliere tra ciò che appare "verde" e ciò che, invece, risulterebbe davvero utile alla loro crescita in chiave di sostenibilità, e non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale.

Per queste ragioni, intendiamo nuovamente ribadire il nostro favore alle politiche "green", anche in ambito comunitario, purché queste non risultino distanti dalla necessità di crescita industriale ed occupazionale dell'Italia e dell'Europa, pur nel rispetto dell'ecosistema comune.

Come UIL, riteniamo inoltre che i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori debbano essere coinvolti in tutto il processo di definizione del modello e della strategia aziendale, a

partire dalla mappatura dei rischi di sostenibilità, attraverso l'istituzione di specifici organismi bilaterali, fino alla fase di verifica e di assurance della rendicontazione di sostenibilità, che per quanto riguarda i fattori sociali prevede informazioni su molteplici aspetti che riguardano esplicitamente la contrattazione collettiva, tra cui le informazioni in merito all'esistenza di comitati aziendali europei, nonché all'esistenza di contratti collettivi e alla percentuale di occupati interessati da tali accordi.